



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cartella esattoriale: come si calcolano gli interessi di mora?

Autore: Francesca Romana Riili | 13/06/2017



Ecco qualche indicazione per controllare quando il calcolo degli interessi di mora su una cartella di pagamento è stato eseguito correttamente.

Purtroppo capita spesso che un piccolo debito esattoriale, se non pagato, diventi

onerosissimo a causa dell'aggio di riscossione e degli **interessi di mora**. In questo articolo vogliamo fornire alcune indicazioni per verificare se il **calcolo degli interessi di mora**, dovuti all'Agente della riscossione, sia stato effettuato correttamente.

Che valore ha una cartella esattoriale?

La cartella di pagamento è l'atto con cui l'Agente della riscossione intima al contribuente l'obbligo di pagare le somme risultanti dalle iscrizioni a ruolo a suo carico. In altre parole, con la **cartella di pagamento** è data al contribuente debitore l'ultima possibilità di pagare, prima che venga compiuta nei suoi confronti l'esecuzione forzata.

Nella cartella di pagamento, di conseguenza, devono necessariamente essere riportati:

- l'invito rivolto al contribuente a **pagare** il suo debito con il fisco entro il termine di **sessanta giorni** dalla notifica della cartella stessa;
- l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, l'Agente della riscossione avrà il potere di procedere con l'esecuzione forzata, ovvero il potere di pignorare i beni del contribuente.

Qual è il termine entro cui va pagata una cartella esattoriale?

Come abbiamo detto, il destinatario di una cartella di pagamento ha **sessanta giorni** di tempo per pagare, a far data dalla **notifica della cartella**.

Questo termine è previsto per legge ed è un termine generale **[1]**, nel senso che vale per tutte le cartelle di pagamento (ad esempio per Irpef, Imu, imposta di registro, multe stradali, etc.).

Questo termine di sessanta giorni è stabilito a garanzia del contribuente, che deve avere il tempo necessario a procurarsi il denaro per **pagare la cartella**.

Dunque, durante tale termine **non** maturano **interessi di mora**.

Quando cominciano a maturare gli interessi sulla cartella di pagamento?

La legge concede al contribuente il termine di sessanta giorni per pagare, senza che il debito venga aggravato durante tale periodo di ulteriori somme.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare la cartella, matureranno su questa i cosiddetti **interessi di mora** sin dal giorno della **notifica [2]**, e quindi anche per i primi sessanta giorni.

Possiamo quindi dire che il termine di pagamento di sessanta giorni è previsto solo per il contribuente che abbia possibilità di pagare. In mancanza, gli **interessi di mora si calcolano dalla notifica**.

Su quali voci della cartella si calcolano gli interessi di mora?

Generalmente in un una **cartella esattoriale** si trovano le seguenti voci:

- il tributo, cioè l'imposta o la tassa non pagata (ad esempio Iva o Irpef);
- le sanzioni;
- gli interessi già maturati, a partire da quando è sorto il debito, cioè da quando il tributo doveva essere pagato;
- l'aggio, che è il compenso che spetta all'Agente della riscossione, che si occupa di riscuotere coattivamente il credito dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate, comuni, etc.).

Ebbene, gli **interessi di mora** si calcolano su tutto il debito indicato nella cartella, ad eccezioni delle voci consistenti in sanzioni tributarie ed interessi.

Qual è il tasso degli interessi di mora?

Attualmente il tasso degli **interessi di mora**, che maturano sulle **cartelle esattoriali** non pagate, è del 3,5%.

Ciò significa che **ogni anno** matura un **interesse del 3,5%** sulle somme dovute, esclusi sanzioni e interessi.

Il tasso del 3,5% è in vigore dal 15 maggio 2017, come illustriamo nell'articolo [Scendono gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento](#).

Come contestare un calcolo errato degli interessi di mora?

La verifica sul **calcolo degli interessi di mora** va eseguita in occasione della notifica degli atti successivi alla cartella di pagamento.

Quindi, il rispetto dei principi sopra indicati va controllato se viene notificato:

- un preavviso di fermo amministrativo;
- una ipoteca esattoriale;
- un pignoramento.

Infatti in tutti questi atti saranno indicati, oltre al debito originario, anche gli **interessi di mora** maturati dal giorno di **notifica della cartella**.

Nel caso ci sia un errore nel **calcolo degli interessi** e lo si voglia contestare, gli atti sopra elencati vanno impugnati entro sessanta giorni dalla rispettiva notifica.

Note

[1] Art. 25 comma 2 D.P.R. 29.09.1973 n. 602. [2] Art. 30 D.P.R. 29.09.1973 n. 602.